



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 12/11/2018

Numero Registro Dipartimento: 2040

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12980 del 12/11/2018

OGGETTO: CT 3197/2018 TRIBUNALE PENALE DI CROTONE.COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA NEL PROCEDIMENTO PENALE 1531/2016 R.G.N.R. E N. 1543/2016R.G.GIP A CARICO DI RIZZO ANGELA. DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DI UN DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANNAPAOLA DE MASI DELL'AVVOCATURA REGIONALE. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO CHE è pendente dinanzi il tribunale Penale di Crotone il procedimento penale n. 1531/16R.G.N.R. e n. 1543/16 R.G. GIP a carico di Rizzo Angela, imputata dall'art. 640-bis c.p. perché, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione " Super Body Health Club", con artifici e raggiri consistiti nel simulare, ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici erogati dalla Regione Calabria nell'ambito dell' "Avviso Borsa Lavoro-Formazione (Cup assegnato al progetto J53J10000840007) e della Borsa Lavoro e Incentivi Occupazione (Cup assegnato al progetto J55G100010900007), l'avvenuta assunzione di lavoratori appartenenti alla categoria dei "particolarmente svantaggiati" ai sensi dell'art. 2 comma 18 Reg. CE 800/2008, in quanto senza lavoro da almeno ventiquattro mesi (e, segnatamente dei lavoratori Dragone Maria, Fittante Carolina, Viviani Giuseppina, Foresta Marco e Sulla Maria, tutti ad eccezione di quest'ultima- in realtà estranei a detta categoria; rapporti in ogni casoo tutti fittizi in quanto non aventi mai avuto concreta esecuzione), induceva in errore il predetto ente pubblico circa la spettanza dei contributi richiesti, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto pari alla somma totale di euro 89.742,00(erogata in tre tranches: euro 24.300,00 il 21/12/2012; euro 35.333,66 il 08/08/2013, euro 30.018,99 il 24/06/2014, la cui udienza verrà celebrata in data 14/11/2018;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. n. 25 del 19/10/2004;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e, in particolare l'art. 10, così come modificato dalla L.R. 03/06/2005 n. 12, art. 1 comma 10 che ha così disposto relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Calabria " *Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate , il dirigente dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni e acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale. L'autorizzazione della giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie*";

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 29 del 24/02/2015, ha ritenuto di dover autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Calabria nel procedimento penale di cui in premessa, per il tramite di un avvocato che verrà nominato con decreto del dirigente dell'Avvocatura regionale;

RITENUTO che, ad avviso dello scrivente, sentito il Dirigente della struttura interessata(con nota del 05/09/2014 prot. n. 0276131), sussiste l'interesse della Regione Calabria di porre in essere, nel procedimento penale in esame, la costituzione di parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, stante la particolare gravità dei reati contestati e l'entità notevole del danno subito;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n.7 avente ad oggetto le "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" così come modificata dalla L.R. n. 12 del 3 giugno 2005;

DECRETA

Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa;

di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l'Avv. Anna Paola De Masi dell'Avvocatura Regionale;

di dare atto che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 7, comma 3, della L.R. n. 56 del 30 dicembre 2013.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente

FESTA GIANCLAUDIO

(con firma digitale)